

4
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 14-15-16 e 17° LOTTO DI CASE

POPOLARI NEL COMUNE DI OSTUNI

Repertorio n. 1691

CONTRATTO DI APPALTO TRA

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

e

- L'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

- Importo netto L. 90.310.500.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via G.B. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula del presente contratto, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera 10/11/1955, n.347, ai sensi dell'art.151 del R.D.28/4/1938, n.1165, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato

d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n. 89.-

1) - Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, di anni 45 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo, nato ad Ostuni il 10/8/1902 ed ivi domiciliato al Corso Cavour, titolare dell'impresa omonima.-

PRESMESSO:

CHE il Ministero dei LL. PP. Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con provvedimento 4/12/1957, numero 18568, diretto all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL. PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma - ed all'Istituto Autonomo Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amm/vo del Provveditorato alle OO. PP. di Bari, n. 4 in data 14 Novembre 1957, ha approvato nell'importo di lire L. 104.000.000, di cui 91.500.000 a base d'asta, il progetto in data Ottobre 1957 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo Statale di cui alla Legge 2/7/1949, n. 408 e 8 aprile 1954 n. 144 per l'esercizio 1956/57, giusta decreto del Mi

che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 16°) - Le spese tutte del presente contratto, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari.-

ART. 17°) - Il Sig. Comm. Con. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradetta, riconosce che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Sig. Nicola Carparelli di anni 31 e per l'amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato, il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce in presenza delle partipche da me interpellate hanno dichiarato, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

settantacinque), del Banco di Napoli - Succursale di Brindisi - giusto atto 30 Dicembre 1957 - Segreteria Fidi - GG/ae (ALLEGATO 5).-
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 14°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti al Ministero dei LL.PP..-

ART. 15°) - L'Impresa dichiara di avere presa per fatta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi

nistero dei LL.PP. 5/11/1957, n.10070 registrato alla Corte dei Conti il 21/11/1957 Reg.43 - Fog.16, autorizzando altresì l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere all'appalto dei succitati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile;

CHE disposta la relativa licitazione e fissate lo esperimento al giorno 14 Dicembre 1957, ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n.20 imprese edilizie e cooperative come da raccomandata 5 Dicembre 1957, n.1704 (ALLEGATO 1), stabilendosi al giorno 18/12/1957, ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale 19/12/1957 (ALLEGATO 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo da Ostuni, col ribasso d'asta di L.1,10% (lire una e centesimi dieci per cento);

CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO 3), ed alle altre condizioni contenute nell'invito a licitazione in data 5/12/1957, n.1704;

CHE l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo, con istanza 20/12/1957 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione del Banco di Napoli offrendo un ulteriore ribasso dello 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di E.1,10% (lire una e centesimi dieci per cento); CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante nella seduta del 21 Dicembre 1957.==

TUTTO CIO' PREMesso:

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO e l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo "IMPRESA".==

commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.==

ART. 10°) - Il titolare dell'Impresa Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo, dichiara di assumere anche la direzione del proprio cantiere.==

ART. 11°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Nicola Carparelli nato il 5/6/1927 in Fasano ed ivi residente che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.==

ART. 12°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio presso la Segreteria Comunale di Brindisi.==

ART. 13°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo costituisce in luogo della detta cauzione, la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di L.4.524.675 (lire Quattromilionicinquecentoventiquattromilaseicento-

quota parte del mutuo di L.200.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento numero ^{2-7-1949 408} posizione n.747221 del 1-3-1958 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 8/4/1954, n.144. Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'asta contrattuale.

ART. 8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabilita dall'Art.48 del Regolamento 23 maggio 1924, n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della Legge 10/12/1953, n.936.-

ART. 9°) - A norma dell'art.359 della legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le

ART. 2°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvate con R.D. 28.5.1895 e successive modifiche. =

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 3°) - Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo che accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 14-15-16 e 17° lotto di case popolari in Ostuni, Contrada Melogna, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari con provvedimento 4/12/1957, n. 18568, per l'importo di L. 91.500.000 (lire Novantunomilionicinque-

centomila) che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di £.1,10% (lire una e centesimi dieci per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento), in tutto £.1,30% (lire una e centesimi trenta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette £.90.310.500 (lire Novantamilionitrecentodiecimilaocinquecento).=

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco ammesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dall'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 6°) - L'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle

che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconto a rate di nette L.10.000.000 (lire Diecimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25/5/1895, n.350 da prelevarsi sulla

Si è onessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto redatto in carta legale ver-
rà registrato a tassa fissa minima e norma dell'ar-
ticolo 14 della Legge 2/7/1949, N. 408 e successive
integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremen-
to delle costruzioni edilizie, e consta di tre fogli
di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia
per intero su facciate undici e righe dieci sino a
questo punto della facciata, oltre le formalità
di chiusura. =

FATTO, LETTO, SI SOTTOSCRIVE:

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Vito Specchia; Nicola
Carparelli - Supplente; Avv. Vincenzo Palma
Funzionario Rogante. =

REGISTRATO A BRINDISI IL 27 MARZO 1958 AL N. 1571 MOD. I
VOL. 111 = ESATTE LIRE TREMILANOVECENTOTRENTA=====
IL DIRETTORE DI SECONDA CLASSE= F/T° BIANCO

Per copia conforme - Brindisi 28/3/1958



IL DIRETTORE F.F.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)